



Proc. pen. n. 45/19 R.G.P.

IL TRIBUNALE

composto dei Signori Magistrati:

- 1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente;
- 2) " " Prof. Venerando Marano, Giudice;
- 3) " " Prof. Carlo Bonzano, Giudice;

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

o r d i n a n z a

in ordine al rifiuto di rendere testimonianza comunicato dall'Avv. Ivano Iai in nome e per conto dei Signori Don Mario Curzu e Antonio Becciu (con atto che, per immediatezza di riferimenti, si allega in copia alla presente ordinanza).

La comunicazione trasmessa a mezzo pec alla Cancelleria in data 4 marzo 2023 dall'Avv. Ivano Iai si appalesa, nella sostanza, destituita di fondamento giuridico e, sul piano degli effetti che pretenderebbe di sortire in seno al presente procedimento, irrituale ed irricevibile.



Innanzitutto, in termini eminentemente formali, viene subito in rilievo come non sia agevole da cogliere in capo all'Avv. Iai l'asserito potere di rappresentanza dei Signori Don Mario Curzu ed Antonio Becciu: egli è l'unico sottoscrittore di un atto che indica invece quali estensori altri due legali ben distinti, sicché l'Avv. Iai pare aver sottoscritto – da solo e non è dato comprendere in quale veste – un atto non suo. Né può immaginarsi che l'iniziativa sia da ascrivere ad esigenze pratiche di deposito, in quanto l'atto risulta pervenuto in Cancelleria a mezzo della posta elettronica, sicché ben avrebbe potuto essere sottoscritto e depositato con identico mezzo dai legali che vengono indicati quali difensori dei suddetti testi in Italia e, quindi, formalmente legittimati a rappresentarli.

Il Tribunale, in ogni caso, intende mantenere quell'indirizzo finora serbato nel senso di favorire qualsivoglia interlocuzione processuale che – al netto dei formalismi – contribuisca ad assicurare i diritti di quanti, a vario titolo, partecipano al processo, nonché l'efficacia dell'accertamento giudiziale. Pertanto, volendo esaminare nel merito la comunicazione a firma dell'Avv. Iai, deve osservarsi che essa paventa gravi violazioni di diritti fondamentali asseritamente sottese alla escussione dei testi Curzu e Becciu. Più precisamente, i suddetti dichiaranti – in quanto indagati in Italia per fatti definiti *expressis verbis* come «teoricamente connessi» (cfr. pag. 1 della comunicazione) con quelli per cui si procede nello Stato della Città del



Vaticano – finirebbero, sempre «teoricamente» (cfr. pag. 2 della comunicazione), per essere esposti – a causa delle peculiarità e della inadeguatezza dell'ordinamento giuridico vaticano, secondo l'Avv. Iai – alla elusione di quelle insopprimibili garanzie assicurate dal principio espresso dal brocardo *nemo tenetur se detegere* (riconosciuto in Italia, ma asseritamente non garantito in Vaticano, almeno non nel caso di specie).

Al contempo e per l'effetto, ogni eventuale dichiarazione che i testi dovessero rendere finirebbe poi per essere accessibile all'Autorità giudiziaria italiana che, in assenza di limiti di utilizzabilità previsti da quell'ordinamento, potrebbe fruire processualmente di eventuali dichiarazioni *contra se* che i testi dovessero rendere in Vaticano.

A confutazione dell'assunto, basti rilevare come, innanzitutto, i testi Curzu e Becciu abbiano finora assunto nel presente procedimento l'unica veste processuale possibile (*id est*, quella di testimoni), sicché ad essi non possono e non debbono riconoscersi diritti e facoltà ulteriori e diverse rispetto a quelle previste per i testimoni in tutti gli ordinamenti del mondo; al contempo, a dispetto delle improvide asserzioni di cui alla citata comunicazione, il privilegio contro l'autoincriminazione costituisce una ferma garanzia offerta anche dall'ordinamento vaticano, sicché mai i testi potrebbero essere obbligati a deporre su fatti da cui possano derivare loro responsabilità penali.



D'altronde, si tratta della medesima garanzia (art. 198, comma 2 c.p.p. italiano) tanto ampia da essere già stata ritenuta proprio dalla più autorevole dottrina processualpenalistica italiana come *ex se* più che idonea a tutelare ogni posizione giuridica soggettiva del dichiarante, anche a prescindere dalle analitiche previsioni di cui agli artt. 197-*bis* e 210 c.p.p. italiano (sul punto, per tutti, O. DOMINIONI, *Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione della prova*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 759; V. GREVI, *Dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 844).

Insomma, le garanzie di cui si lamenta l'assenza sono ben presenti nella legislazione vaticana vigente.

Per converso, è la comunicazione in esame che difetta del tutto di una prova circa un'effettiva connessione tra i fatti per cui si procede, rispettivamente, in Vaticano ed in Italia: da un lato, come si è già rilevato, la connessione viene prospettata solo «teoricamente» (cfr. pag. 1 della comunicazione); dall'altro lato, essa viene evocata senza neppure che – almeno per il teste Don Curzu, indicato *ex officio* dal Tribunale – le parti sappiano su quali fatti egli debba essere escusso. D'altronde, la connessione tecnicamente intesa – lungi dal poter essere prospettata solo «teoricamente» – descrive una situazione giuridica da valutarsi in concreto e caso per caso, anche in relazione a singole circostanze oggetto della prova testimoniale: non a caso,

4



resta relegato all'ambito della mera ipotesi il fatto che, come si legge testualmente nella comunicazione, «i *thema probanda* del procedimento vaticano (errore di concordanza nella declinazione del plurale, da rettificare in «i *themata probanda* del procedimento vaticano», n.d.r.) potrebbero avere ad oggetto i profili delle contestazioni mosse al Rev.do Curzu e al Prof. Becciu nel procedimento italiano» (cfr. pag. 1 della comunicazione).

Quanto al teste Antonio Becciu, poi, evidentemente si trascura la facoltà di astenersi dal deporre di cui egli potrebbe in ipotesi avvalersi, in quanto fratello di uno degli imputati.

Di certo, tanto la eventuale legittimità del rifiuto di rispondere su fatti da cui possano derivare proprie responsabilità, quanto la libera opposizione del segreto c.d. familiare o domestico possono essere vagliate solo a fronte di testimoni che non si sottraggano all'obbligo di presentarsi, peraltro pretendendo di aggirare quell'obbligo con comunicazioni del tutto irrituali.

Tanto premesso sulla inconsistenza giuridica delle argomentazioni poste a fondamento della comunicazione in esame, deve conclusivamente rilevarsi come la stessa si appalesi altresì pretestuosa ed implausibile sul piano degli effetti endoprocessuali. Non v'è chi non veda, infatti, come – movendo da un'asserita inadeguatezza dell'ordinamento giuridico vaticano – si paventi la utilizzabilità delle dichiarazioni da parte dell'Autorità giudiziaria italiana: «non risulta, in ogni caso, alcuna garanzia circa l'inutilizzabilità delle



dichiarazioni testimoniali rese in sede vaticana da soggetti sottoposti a procedimento penale nello Stato italiano per i medesimi fatti» (cfr. pag. 2 della comunicazione). Orbene – al netto della stravaganza per cui, a distanza di poche righe, i fatti per cui si procede in Vaticano ed in Italia prima definiti come «teoricamente connessi» divengono *ex abrupto* addirittura «i medesimi» – viene da domandarsi quali garanzie mai l'ordinamento vaticano potrebbe offrire circa la utilizzabilità (*rectius*, inutilizzabilità) da parte di altri Stati di prove acquisite in Vaticano. Il cortocircuito (logico, prima ancora che giuridico) suggerisce di non indugiare sul punto: il problema – a tutto concedere – non sarebbe dell'ordinamento vaticano (ove i testi non possono che essere escussi come tali, non essendovi motivo alcuno per attribuire loro qualifiche differenti), ma dell'ordinamento italiano, che – secondo la comunicazione *de qua* – sarebbe privo di limiti probatori capaci di precludere la fruibilità processuale di dichiarazioni *contra se* rese dinanzi ad altra Autorità giudiziaria (nel caso di specie, quella vaticana).

È del tutto evidente, allora, come asserite lacune di altri ordinamenti (che, nel caso di specie, il Collegio comunque non ravvisa, visti i plurimi limiti probatori previsti dall'ordinamento italiano, come reiteratamente affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale di quello Stato) non possano in alcun modo incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale nello Stato della Città del Vaticano.

6



È ben vero che finora taluni testi, pure ritualmente citati dalle parti, hanno rappresentato eterogenee forme di indisponibilità (tanto da indurre le parti stesse ad una rinuncia alle rispettive testimonianze), ma nessuno ha mai preteso di far derivare le proprie scelte da una sorta di causa di forza maggiore determinata dall'ordinamento vaticano: solo nel caso di specie si scade nell'iperbole secondo cui «in armonia con i diritti riconosciuti alle persone sottoposte a indagini dalla Costituzione e dalle leggi processuali italiane vi è l'impossibilità assoluta per il Rev.do Don Mario Curzu e il Prof. Tonino Becciu di presentarsi davanti al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per essere escussi quali testimoni» (cfr. pag. 2 della comunicazione).

Com'è evidente, è solo l'implausibilità degli argomenti ed il grave travisamento delle categorie giuridiche fondamentali a dar vita ad un tentativo inidoneo di "addebitare" ad una cornice normativa (invero pienamente rispettosa dei diritti fondamentali) le scelte che i Signori Don Curzu e Becciu, stando alla comunicazione *de qua*, paiono voler compiere in relazione all'ufficio testimoniale cui sono chiamati: ogni scelta deve essere libera, pur nella piena consapevolezza delle responsabilità che essa determina *ex lege* e fermo restando il diritto delle parti di rinunciare alla prova.

lu
7
ef



Il Tribunale

P.Q.M.

d i c h i a r a

infondata ed irricevibile la comunicazione a firma dell'avv. Iai trasmessa a mezzo posta elettronica alla cancelleria in data 4 marzo 2023;

gravemente lesiva della funzione giurisdizionale – con riserva del Collegio di valutare ogni ulteriore iniziativa di legge sul punto – l'affermazione secondo cui «in armonia con i diritti riconosciuti alle persone sottoposte a indagini dalla Costituzione e dalle leggi processuali italiane vi è l'impossibilità assoluta per il Rev.do Don Mario Curzu e il Prof. Tonino Becciu di presentarsi davanti al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per essere escussi quali testimoni» (testualmente, ultimo capoverso della comunicazione);

illegittima l'assenza all'odierna udienza dei testi Don Mario Curzu e Sig. Antonio Becciu;



o r d i n a

rinnovarsi la citazione dei testi Don Mario Curzu e Sig. Antonio Becciu per l'udienza del 31 marzo 2023, con contestuale notifica agli stessi di copia della presente ordinanza e della comunicazione a firma dell'Avv. Iai.

Città del Vaticano, 8 marzo 2023

Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente

Prof. Venerando Marano, Giudice

Prof. Carlo Bonzano, Giudice

Rag. Raffaele Ottaviano, Cancelliere

Handwritten signatures of the President, Judges, and Clerk.